

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Art. 1 Definizioni

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14.11.1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995 (tutte le delibere emanate da ARERA sono consultabili sul sito internet www.arera.it).
CLIENTE o CLIENTE finale: è il cliente (domestico o business) che acquista energia elettrica e/o gas naturale per uso proprio.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: indica le condizioni generali del contratto di fornitura (CGC) che formano parte integrante del presente Contratto.
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE: allegato contrattuale che indica le condizioni tecnico economiche (CTE) che formano parte integrante del presente Contratto.
PROPOSTA DI CONTRATTO: è la proposta volta alla conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale formulata al Cliente dal Fornitore.
PDR: indica il punto di riconsegna, identificato con il codice identificativo del Cliente nelle Condizioni Tecnico Economiche (CTE), parte della rete di distribuzione dell'Impresa di Distribuzione presso il quale il Cliente richiede la consegna del gas naturale oggetto della somministrazione.
POD: È un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal Cliente finale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
DISTRIBUTORE GAS: il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente.
DISTRIBUTORE ENERGIA ELETTRICA: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999. Distributore gas e Distributore energia, chiamati anche Impresa di Distribuzione.
TERNA: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999.
FORNITORE: Switch Luce & Gas S.r.l. - C.F. 07569201218 - con sede legale in Via Cesario Console, 3 80132 Napoli(Na). Recapiti telefonici tel. +39 0287360569 e-mail: info@switchlucegas.it PEC switchlucegas@pec.it - è la controparte commerciale del cliente finale, ossia il soggetto parte venditrice di un contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale con il cliente finale accreditato al SII ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel.

Art. 2 Oggetto del contratto

2.1 Switch Luce & Gas S.r.l. - C.F. 07569201218 - (di seguito il "Fornitore"), società con sede legale in Via Cesario Console, 3 80132 Napoli(Na), Capitale Sociale di Euro 300.000,00, i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Napoli - REA NA - 893837, e si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica e/o il gas naturale per uso domestico e non domestico destinati all'indirizzo di fornitura indicato nella Proposta di Contratto sottoscritta dal Cliente che, unitamente alle presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC), nonché agli allegati (Condizioni Tecniche Economiche di fornitura CTE, Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici, Informazioni aggiuntive per il Cliente), costituiscono il "CONTRATTO". Switch Luce & Gas S.r.l. e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI". Il CONTRATTO si intende valido anche per l'attivazione di una sola fornitura. 2.2 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la somministrazione di gas naturale, a secondo dell'offerta scelta dal Cliente, presso i punti di prelievo del Cliente (rispettivamente POD e/o PDR) indicati nella "Proposta di Contratto" e degli altri servizi accessori alla stessa da parte del Fornitore, in conformità alle disposizioni previste da ARERA, dall'Impresa di Trasporto e di Distribuzione e delle presenti CGC, come integrate dalle CTE di volta in volta sottoscritte dal Cliente. Le presenti CGC si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un'unica fornitura da parte del Cliente. Resta inteso che, in caso di discordanza tra quanto previsto nelle CGC e nelle CTE, saranno quest'ultime a prevalere. 2.3 Il Fornitore, in modo da poter permettere la corretta esecuzione del Contratto, provvederà a stipulare o a far stipulare, i contratti per i servizi di trasmissione e di distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica e/o per il servizio di stoccaggio, trasporto e distribuzione del gas e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. 2.4 Ai sensi degli art. 16.2 TIMOE e del 19.2 TIMG, il Fornitore dichiara di non essere utente né del trasporto, del dispacciamento e del servizio di distribuzione. Il presente Contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale (il "Contratto") è costituito dalle Condizioni Generali di Fornitura, dalla proposta di contratto sottoscritta per la fornitura e dai relativi Allegati (Condizioni tecnico-economiche di fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale; Dati Catastali, di seguito, "i documenti contrattuali").

Art. 3 Proposta di contratto e accettazione del contratto

3.1 il contratto si conclude per adesione da parte del cliente finale, nei seguenti modi: i) compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo cartaceo; ii) tramite l'inserimento dei dati e delle indicazioni richieste nel modulo elettronico disponibile presso il sito internet del Fornitore www.switchlucegas.it e la selezione dell'apposito pulsante "INVIO" (c. d. "Contratto online"), iii) mediante stipula di contratto Teleselling con firma OTP (one time password) secondo la normativa prevista dal Codice del Consumo, Direttiva Europea 2011/83/UE, Regolamento Europeo GDPR (2016/679), Delibera Agcom 664/06/CONS. 3.2 Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare, a suo insindacabile giudizio, la proposta sottoscritta dal Cliente, e non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale, ad esempio per le seguenti ipotesi: a. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e i servizi direttamente connessi; b. inefficacia dei Contratti di Distribuzione, Trasporto o

Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore; c. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente; d. qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa; e. il Distributore o il SII (Sistema Informativo Integrato) segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di interruzione non ancora pagati; f. la fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto; g. il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo; h. il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso; i. il punto di Riconsegna non sia accessibile. Il Fornitore potrà non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale anche con riferimento ad una sola fornitura energia elettrica e/o per gas naturale o di alcuni POD /PDR. 3.3 L'accettazione della Proposta di Contratto da parte del Fornitore è subordinata ad attività di verifica dell'affidabilità creditizia basate ad esempio: sulla verifica del comportamento di pagamento del Cliente nei confronti del Fornitore per precedenti contratti o contratti in essere (ad esempio assenza di morosità); su rating creditizi elaborati da società preposte a tali attività e basati su informazioni pubbliche (ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli); su eventuali dati presenti nei "Sistemi di informazioni creditizie" o "SIC" e su elaborazioni statistiche effettuate sui dati contrattuali forniti dal Cliente. 3.4 Il Contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte del Fornitore da trasmettere, a pena di decadenza della Proposta medesima, mediante i canali e/o recapiti indicati dal cliente in fase di compilazione della documentazione. Nel caso in cui la proposta riguardi sia la somministrazione di energia elettrica che di gas naturale, l'accettazione del Fornitore potrà avvenire anche con riferimento a una sola fornitura. Le informazioni su supporto durevole sono rese disponibili nell'area privata del sito www.switchlucegas.it. Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso fuori dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto come meglio specificato nel successivo art. 4. 3.5 Il Fornitore si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi del TIMOE e s.m.i. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.i. per le forniture di Gas naturale; a tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno al Fornitore le seguenti informazioni: a. se la fornitura è sospesa per morosità; b. il mercato di provenienza del PDR/POD, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; c. le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d. le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quellain corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata dal Fornitore; e. l'accessibilità o meno del Punto di Riconsegna gas; f. sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR); g. le date delle eventuali richieste di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching presentata da CEL. h. In caso di effettivo esercizio della revoca, il Fornitore non darà esecuzione al presente Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. 3.6 Le presenti CGC si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un'unica fornitura da parte del Cliente.

Art. 4 Diritto di ripensamento

4.1 Per le proposte formulate mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio il Contratto On Line), ovvero negoziate fuori dai locali commerciali del Fornitore (mediante vendita "porta a porta", contratto Teleselling), il CLIENTE finale domestico ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni solari (c.d. "periodo di ripensamento") senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo ("Diritto di Ripensamento"). 4.2 Il Diritto di Ripensamento può essere esercitato utilizzando l'allegato "Modulo per l'esercizio del Diritto di Ripensamento" che è possibile scaricare anche sul sito www.switchlucegas.it, da inviarsi al Fornitore, a mezzo Fax +39 0432. 825820, o anche a mezzo PEC: switchlucegas@pec.it, o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Switch Luce & Gas S.r.l. Via Cesario Console, 3 80132 Napoli(Na). Il termine di quattordici (14) giorni solari per l'esercizio del diritto di ripensamento decorre dalla data della sottoscrizione della Proposta di Contratto. Qualora il Cliente sottoscriva la Proposta On line o comunque fuori dai locali commerciali del Fornitore, il termine per il ripensamento decorre dalla data di ricezione del contratto inviato al Cliente dal Fornitore. L'esecuzione del Contratto non verrà avviata prima che sia decorso il termine di cui al comma 4.2 del presente articolo. 4.3 Se il Cliente domestico vuole che l'esecuzione del Contratto inizi prima, egli è tenuto a farne esplicita richiesta su un supporto durevole e/o in fase di sottoscrizione del contratto dovrà formulare apposita richiesta di Avvio del Contratto durante il Periodo di Ripensamento. Il Cliente, infatti, consapevole del proprio diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 52 e seguenti del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), richiede e sottoscrive espressamente l'avvio anticipato della fornitura di energia elettrica/gas durante il periodo di ripensamento. In ogni caso, il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza ulteriori costi, ma, nel caso in cui la fornitura sia stata avviata, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento nei confronti di Switch Luce & Gas srl dei corrispettivi previsti dal Contratto e di cui ha usufruito, per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all'esercizio del diritto di ripensamento.

Art. 5 Gestione della Fornitura e Mandati del Cliente

5.1 Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, conferisce mandato gratuito con rappresentanza al Fornitore perché eserciti, in suo nome e per suo conto, il diritto di recesso nei confronti del precedente fornitore, così come stabilito nell'allegato A alla deliberazione ARERA 302/2016/R/com e s.m.i. Inoltre, il CLIENTE accetta, sin da ora, che il mandato venga conferito a società terze con cui Switch Luce & Gas S.r.l. potrebbe collaborare, al fine di meglio ottemperare ai suoi obblighi. 5.2 Nel caso di somministrazione di gas naturale, il CLIENTE conferisce mandato gratuito al Fornitore per procedere alla richiesta di accesso alla rete dell'Impresa di Distribuzione: i) in caso di sostituzione del precedente fornitore al medesimo PDR ovvero, ii) in tutti gli altri casi diversi da quelli sub i). Con il punto

ii) ci si riferisce a tutte quelle attività che, nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete siano necessarie affinché il Fornitore si sostituisca alla precedente impresa di vendita nel rapporto con l'Impresa di Distribuzione relativamente al PDR, ai termini e alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Il CLIENTE, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto dichiara, assumendosi la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato, che i dati indicati nella modulistica sono completi e corretti, che il PDR non è condiviso con altri utenti del sistema di trasporto e che, qualora fosse in fornitura nell'ambito del servizio di default (così come previsto e definito dal TIVG) non ha alcun debito con il fornitore di default stesso. 5.3 Per la sola fornitura di energia elettrica, le richieste di esecuzione di prestazioni relative alla rete elettrica dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato a titolo gratuito in virtù del quale il CLIENTE riconoscerà al Fornitore per ciascuna richiesta, il rimborso delle spese corrispondenti al contributo in quotafissa previsto dall'art.11 dell'Allegato A della deliberazione ARERA n. 156/07 e s.m.i. (TIV). A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra tra i mezzi necessari all'esecuzione del mandato, il pagamento delle seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, voltura, subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. Il mandato, anche in questo caso, è conferito a titolo gratuito.

5.4 Resta fermo che il CLIENTE dovrà garantire al Fornitore i mezzi necessari per l'esecuzione del predetto mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.1719 c.c. ed in particolare il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti dall'Allegato B della Deliberazione ARERA 348/07 e s.m.i.. 5.5 Sia per la fornitura di energia elettrica che del gas naturale il CLIENTE si impegna a versare al Fornitore il costo della pratica di connessione pari a € 30,00 oltre Iva, oltre ai costi dovuti per la gestione del contratto di vettoriamento e/o trasporto con il Distributore. Il contratto in ogni caso riceverà automaticamente tutte le eventuali variazioni della normativa relativa ai servizi citati ed eventuali modifiche dell'importo dei corrispettivi previsti.

Art. 6 Attivazione della fornitura e condizione sospensiva

6.1 L'attivazione della fornitura avrà inizio alla prima data utile successiva alla stipula dei contratti di trasporto, dispacciamento e distribuzione. 6.2 Resta inteso che l'attivazione della fornitura sarà sospensivamente condizionata, anche in deroga a quanto eventualmente previsto nelle CTE, al rispetto dei tempi tecnici e degli eventuali termini inderogabili previsti dalla normativa vigente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'attivazione della somministrazione di energia è subordinata all'avvenuto perfezionamento del recesso del CLIENTE da eventuali precedenti forniture e di accesso al servizio di distribuzione e agli altri servizi di rete. 6.3 Il Fornitore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile del mancato rispetto dei termini massimi per l'attivazione della somministrazione previsti dalla normativa regolamentare quando il ritardo sia dipeso dal mancato rispetto da parte dell'Impresa di Distribuzione delle norme in materia di accesso al PDR/POD e delle tempistiche di attivazione del PDR/POD. 6.4 L'attivazione della somministrazione resta inoltre sospensivamente condizionata: a. all'assenza di misure di sospensione del PDR/POD o richieste di sospensione dello stesso, anche per morosità, che siano già pervenute all'Impresa di Distribuzione; b. per la fornitura di gas, alla positiva verifica da parte dell'Impresa di Distribuzione della compatibilità della richiesta di accesso alla rete per l'attivazione del PDR con la capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico dell'Impresa di Distribuzione; c. per la fornitura di energia elettrica, all'attivazione da parte dell'Impresa di Distribuzione competente, del servizio di trasmissione e di distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari ad attivare la fornitura (allaccio); d. alla completezza e correttezza dei dati comunicati dal CLIENTE al Fornitore anche in relazione al proprio merito creditizio e qualora risultino pregressi importi rimasti insoluti nei confronti del medesimo Fornitore su altri POD e/o PDR intestati al CLIENTE richiedente la voltura; e. alla prova del CLIENTE, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'immobile presso cui si chiede la fornitura. 6.5 Nel caso di forniture sia di energia elettrica sia di gas, in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal CLIENTE, il Fornitore ne darà comunicazione al CLIENTE e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, fatta salva sempre la facoltà del CLIENTE di recedere dal contratto nei modi e nei tempi previsti.

Art. 7 Durata del contratto e Recesso dal contratto

7.1 Durata del Contratto: Il CONTRATTO è a tempo indeterminato, con decorrenza rispettivamente dalle date di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale che possono essere anche distinte. Tale previsione si applica anche in caso di altra durata eventualmente indicata nelle Condizioni Tecnico Economiche, che sia riferita esclusivamente al periodo di applicabilità delle condizioni economiche stesse. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura, limitatamente al singolo Punto di Prelievo/Punto di Riconsegna, non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, il Fornitore provvederà a informare

tempestivamente il CLIENTE dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo tramite lettera o altro mezzo concordato con il cliente. L'effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta di switching venga inviata entro il giorno 10 del mese, avverrà non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta.

7.2 Recesso dal Contratto: Ciascuna Parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche con riferimento a una sola delle somministrazioni). L'esercizio da parte del Fornitore o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento del contratto e la cessazione del rapporto di fornitura. 7.3 Il Fornitore ha la facoltà di recedere dal contratto unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al CLIENTE - tramite i canali di comunicazione stabiliti ed indicati dal cliente nella proposta di contratto sottoscritta - con termine di preavviso di tre mesi indicandone la motivazione, salvo i casi di recesso previsto dall'art. 19. 7.4 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui al precedente art. 4, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso, senza oneri, in qualsiasi momento della fornitura. In caso di cambio fornitore (switching), ai sensi del Titolo I e III dell'Allegato A della Delibera 302/2016/R/com (così come aggiornato dalle Delibere 783/2017/R/com e 196/2019/R/com e s.m.i.), il Cliente Gas e il Cliente elettrico dovrà avvalersi del nuovo venditore per l'esercizio del recesso. A tal fine, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, il Cliente dovrà rilasciare al venditore entrante apposita procura a recedere, secondo modalità di conclusione del contratto con il venditore entrante e comunque su un supporto durevole. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente con le modalità previste dalla normativa in vigore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore. In caso di recesso esercitato al fine di cessare la fornitura, il cliente dovrà inviare al fornitore una comunicazione scritta a mezzo PEC: switchlucegas@pec.it o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Switch Luce & Gas S.r.l., Via Cesario Console, 3 80132 Napoli(Na).

7.5 In ogni caso il CLIENTE finale di grandi dimensioni (clienti non domestici non connessi in bassa tensione o con consumi eccedenti i 200.000 Smc/anno) può comunicare la sua volontà di recedere dal contratto di fornitura in essere direttamente al venditore uscente con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi. 7.6 Qualora a seguito della comunicazione di recesso in riferimento alla sola fornitura del Gas, il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o la chiusura del contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di Gas e di quant'altro dovuto (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti al fornitore da parte del Distributore Gas). 7.7 L'esercizio del diritto di recesso da parte del Fornitore o del Cliente comporterà lo scioglimento dei contratti e la cessazione di qualsiasi rapporto di fornitura tra le parti.

Art. 8 Condizione Economiche

8.1. Le condizioni economiche del Contratto e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono indicate nell'allegato Condizioni Tecnico Economiche (CTE). Le Condizioni Tecnico Economiche prevalgono sulla Proposta di Contratto e sulle CGC, ove discordanti. Il Fornitore applicherà, ai quantitativi di energia attiva e/o gas mensilmente prelevati da ciascun Punto di Prelievo, il prezzo/offerta accettato dal Cliente tramite la sottoscrizione delle CTE. 8.2 Tutti i corrispettivi previsti dalle CTE sono da considerarsi al netto delle perdite di rete, degli oneri di dispacciamento, trasporto, sistema (comprese le componenti A, UC e MCT relative al mercato libero), bilanciamento, misura, gestione della connessione, aggregazione misure e commercializzazione vendita, inclusi quelli relativi ai prelievi di Energia reattiva, nonché quelli relativi al sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili ai sensi del D. Lgs n. 79/1999 e alla direttiva europea 2003/87/CE e s.m.i. 8.3 In conformità a quanto previsto dall'art. 15 delle CGC, qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall'ARERA dovessero subire delle variazioni, ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA. Di tali variazioni il CLIENTE verrà informato nella prima fattura nella quale le variazioni saranno applicate. 8.4 In caso di variazione dei corrispettivi derivanti da clausole di indicizzazione del prezzo o di adeguamento automatico, il Cliente verrà informato nella prima fattura nella quale le variazioni sono applicate. 8.5 Il Fornitore potrà inoltre modificare unilateralmente le condizioni economiche di fornitura dandone comunicazione scritta al cliente con preavviso non inferiore a tre mesi, con comunicazione scritta inviata separatamente dalle fatture, mediante i canali di comunicazione prescelti dalle parti in fase di sottoscrizione del contratto e salvo che la modifica delle condizioni economiche sia in riduzione e quindi migliorativa rispetto ai corrispettivi originariamente previsti nelle CTE. Resta bene inteso che il cliente, in caso di mancata accettazione delle modifiche delle CTE e/o dei rinnovi automatici applicati dal Fornitore, ha sempre la facoltà di recedere dal contratto nei modi e nei tempi previsti. Il Cliente, pertanto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni proposte ha la facoltà di sottoscrivere un nuovo contratto aderendo ad una diversa offerta commerciale contattando il servizio clienti di Switch Luce & Gas S.r.l, oppure può recedere dal contratto scegliendo un nuovo Fornitore. In ogni caso, di mancanza di una comunicazione di switching del punto di prelievo, le nuove condizioni economiche comunicate al cliente si intendono accettate ed applicate regolarmente. 8.6 Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di modificare le condizioni economiche pattuite tra le parti per impossibilità sopravvenuta determinata da caso di forza maggiore in base ad eventuali modifiche dei costi delle materie prime comunque indicati e pubblicati dal Gestore Mercati Energetici (GME).

Art. 9 Contratti di trasporto, distribuzione, dispacciamento e Mandato di connessione

9.1 Attraverso la sottoscrizione della documentazione contrattuale, il Cliente conferisce al Fornitore un mandato

esclusivo e irrevocabile, senza rappresentanza, ai sensi dell'art. 1705 del Codice civile, per gestire il contratto di vettoriamento e/o trasporto con il Distributore e il contratto di accesso al servizio di trasporto con il Trasportatore Nazionale, nonché per svolgere tutte le pratiche necessarie per l'erogazione del gas naturale e/o per il contratto di dispacciamento con TERNA. Inoltre, il Cliente autorizza il Fornitore, sempre senza rappresentanza, a gestire il contratto di connessione dei POD e dei PdR, e a sottoscrivere con rappresentanza le Condizioni Tecniche allegate al Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica. Su richiesta del Fornitore, il Cliente si impegna a compiere ogni azione necessaria o opportuna per consentire l'espletamento dei mandati conferiti, conformemente alla normativa vigente o a quanto richiesto dal gestore della rete competente. Il Contratto verrà automaticamente aggiornato in caso di variazioni normative sui servizi descritti in questo articolo, o di cambiamenti nei corrispettivi previsti, per adeguarsi alle nuove regole. Si conviene fin da ora tra le Parti che il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per eventuali ritardi o interruzioni nella fornitura di energia elettrica e/o gas naturale causati da disfunzioni della rete di distribuzione e trasmissione, o da interruzioni legate all'applicazione del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESEE), come stabilito dalla delibera AEEG n. 111/07 e successive modifiche. 9.2 Il Cliente dichiara di essere informato e di accettare che: a) qualsiasi onere, costo o contributo derivante dai mandati conferiti sarà a suo completo carico; b) l'esecuzione dei mandati conferiti con il presente contratto è subordinata alla disponibilità da parte del Cliente di fornire al Fornitore, ove richiesto, tutti i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato stesso, ai sensi dell'art. 1719 del Codice civile. 9.3 Il Cliente è tenuto a sostenere i contributi stabiliti per le singole prestazioni dall'Allegato B della Deliberazione 348/07 dell'AEEG e successive modifiche. Qualora i corrispettivi sopra elencati non vengano pubblicati dalle autorità competenti in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore potrà addebitare, in via provvisoria, gli ultimi corrispettivi disponibili, effettuando poi il conguaglio, se necessario, tramite apposita fattura o nota di credito. 9.4 Il Fornitore, in ogni caso, previa accettazione da parte del cliente dei preventivi relativi alle prestazioni del Distributore Elettrico, inoltrerà a quest'ultimo ogni altra richiesta relativa a prestazioni di sua competenza per conto del Cliente. È fatta comunque salva la facoltà del cliente di rivolgersi direttamente al Distributore Elettrico ove previsto dalla normativa vigente. 9.5 Resta bene inteso che il Fornitore non potrà essere considerato responsabile per eventuali ritardi, errori di misura o di fatturazione da parte del Distributore Locale.

Art. 10 Imposte

10.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti alla fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposte e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico esclusivamente del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. 10.2 Salvo diversa richiesta scritta del Cliente, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni agli Uffici Tecnici di Finanza di competenza e ad eseguire i versamenti previsti per legge. Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni od dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a Switch Luce & Gas S.r.l., saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al Cliente in fattura.

Art. 11 Modalità di calcolo dei corrispettivi del gas e dell'energia elettrica, Rilevazione dei consumi

11.1 La quantificazione dei consumi di Gas e/o Energia Elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal contatore Elettrico e/o Gas. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi al fine di consentire la lettura diretta del contatore Elettrico e/o Gas. 11.2 La fatturazione dei corrispettivi per il gas avviene sulla base dei consumi rilevati a cura dell'Impresa di Distribuzione ovvero con autolettura del Cliente ovvero, in assenza di questa, sulla base della stima del Fornitore. I volumi di gas naturale considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Smc. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte dell'Impresa di Distribuzione, verranno utilizzati ai fini della fatturazione i dati storici di quest'ultima. 11.3 La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei siti resi disponibili dall'Impresa di Distribuzione competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della relativa normativa vigente. Qualora tali dati non dovessero essere disponibili, la fatturazione può avvenire sulla base di consumi presunti e stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d'uso dell'energia. 11.4 I corrispettivi unitari saranno espressi in euro e arrotondati con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. I corrispettivi vengono applicati ai volumi espressi in Smc e in kwh determinati ai sensi delle disposizioni dell'ARERA relative alla misurazione ai fini della fatturazione. Gli importi così ottenuti saranno espressi in euro con arrotondamento con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. 11.5 Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Gas e/o Energia Elettrica darà la facoltà al Fornitore di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, riservandosi inoltre ogni diritto al risarcimento danni, oltre alla segnalazione dei fatti alle autorità competenti. 11.6 Entrambe le parti possono richiedere al Distributore Gas e/o Elettrico competente la verifica del contatore Gas e/o Elettrico. Le richieste del cliente saranno inoltrate dal Fornitore, su richiesta del Cliente al Distributore competente e, in caso di corretto funzionamento del gruppo di misura, gli eventuali oneri e spese relativi all'attività di verifica saranno a carico del cliente finale.

Art. 12 Modalità di fatturazione e modalità di pagamento

12.1 I consumi rilevati nelle modalità indicate al precedente articolo saranno utilizzati ai fini della fatturazione. Le fatture relative alla somministrazione di energia elettrica e gas naturale saranno emesse in conformità alla deliberazione ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato "A" Tabella 1, e s.m.. 12.2 Il Fornitore, ove non diversamente indicato nelle Condizioni Tecniche Economiche sottoscritte dal Cliente, fatturerà al Cliente su base mensile, ovvero ogni mese successivo a quello di competenza, per ogni POD e per ogni PdR indicati nella Richiesta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di Energia Elettrica e/o ai Smc di Gas Naturale consumati nel mese precedente, oltre oneri e costi fissi, attraverso l'emissione di due distinti documenti contabili. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e, salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal Cliente. 12.3 Per i Clienti con Partita Iva la fattura sarà predisposta in formato elettronico, anticipata via e-mail agli indirizzi comunicati e sarà inoltre consultabile direttamente dall'area clienti attiva sul portale delle fatture. 12.4 Per i clienti domestici la fattura sarà inviata via e-mail all'indirizzo indicato in fase di sottoscrizione del contratto, oppure, sarà possibile, in sostituzione dell'invio e-mail, scegliere la modalità di invio cartaceo della bolletta. Il Cliente potrà chiedere l'invio cartaceo delle fatture sostenendo i relativi costi del servizio di postalizzazione e spedizione che verranno addebitati in fattura. L'attivazione del suddetto servizio può essere richiesta compilando l'apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L'attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l'invio delle fatture a mezzo e-mail. 12.5 Il pagamento da parte del Cliente deve aver luogo entro e non oltre la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e potrà essere effettuato attraverso addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE (SEPA), mediante bonifico bancario o bollettini postali. 12.6 Qualora il Cliente finale non scelga, quale modalità di pagamento la procedura SEPA, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere allo stesso il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un deposito cauzionale a garanzia di ciascuna fornitura, quantificato secondo la normativa di settore e comunque meglio specificato e concordato tra le parti nelle CTE. 12.7 Nel caso in cui l'addebito sul C/C bancario non dovesse andare a buon fine il Fornitore addebiterà un importo dai 4 euro e fino a 10,00 euro in base all'istituto di credito. 12.8 Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SEPA non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Tale importo verrà quantificato secondo la normativa di settore e comunque meglio specificato e concordato tra le parti nelle CTE. Resta sempre salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SEPA. 12.9 Per i clienti non domestici, Switch Luce & Gas S.r.l. potrà, in ogni momento, al fine di garantirsi l'esatta esecuzione da parte del Cliente delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto: (i) contrarre polizze assicurative; e/o

(ii) cedere in massa i crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto a primaria società di factoring; e/o (iii) provvedere a strutturare ogni altra forma di garanzia di qualsivoglia natura e/o tipo. In tali ipotesi il Cliente non domestico, prestando sin d'ora il proprio consenso, si obbliga a sottoscrivere tutta la documentazione che sarà richiesta da Switch Luce & Gas S.r.l. e/o dalla compagnia assicurativa e/o dalla società di factoring e/o da altro ente per la cessione in massa dei crediti e/o per la stipula di ogni altra forma di garanzia.

Art. 13 Ritardi nei pagamenti e interessi moratori

13.1. Il Cliente s'impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro e non oltre i termini di scadenza indicati nella fattura e nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 16. 13.2 Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere oggetto di compensazione. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. 13.3 Il Cliente può chiedere un piano di rateizzo della fattura che verrà poi valutato dal Fornitore che comunicherà l'eventuale accettazione della richiesta, le modalità e periodicità di pagamento dilazionato. La richiesta deve comunque pervenire entro e non oltre la scadenza della fattura di riferimento. Le somme rateizzate sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, il tasso viene calcolato dal giorno di scadenza della bolletta fino all'effettivo saldo della stessa. 13.4 In caso di mancato rispetto delle rate del piano di rateizzo, questo si intenderà nullo ed il fornitore potrà procedere con tutte le opportune azioni di recupero del credito e/o distacco della fornitura per morosità. 13.5 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento entro il termine di scadenza indicato in fattura, al Cliente finale, (domestico e non domestico) saranno addebitate automaticamente, gli interessi moratori pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) aumentato fino a otto punti percentuali, così come previsto dall'Art 8. Della Delibera Arera 229/01 e s.m. e definito ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Il calcolo è effettuato su base giornaliera e gli interessi decorrono automaticamente e senza ulteriori comunicazione, dal giorno successivo alla scadenza della fattura fino al saldo.

Art. 14 Costituzione in mora e preavviso distacco forniture per morosità

14.1 il Fornitore, a decorrere dal primo giorno solare successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, con riferimento a tutte le fatture non pagate, invierà al Cliente costituzione in mora con contestuale preavviso di distacco della fornitura per morosità, recante indicazione del termine ultimo per il pagamento, le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento, ed il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata richiesta di sospensione della fornitura.

14.2 il Fornitore è tenuto a costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, così come previsto dalla normativa di settore, TIMOE - Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015 - 258/2015/R/com e s.m. e TIMG - Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11.14.3 Resta bene inteso che, qualora il Cliente abbia autorizzato espressamente il Fornitore all'uso di mezzi digitali per la notifica di comunicazioni ufficiali, sottoscrivendo apposita clausola ed indicando uno specifico canale digitale e/o indirizzo mail da utilizzare per l'invio delle comunicazioni, tale costituzione in mora verrà inviata tramite i canali concordati ed avrà valore di notifica ai sensi si legge. A tal fine il Fornitore dichiara di utilizzare il sistema "tNotice" per il servizio postale di raccomandata elettronica ("servizio elettronico di recapito certificato"), a norma dell'art. 43, co. 1, Regolamento (UE) n. 910/2014.14.4 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. 14.5 Qualora il CLIENTE continui ad essere moroso, il Fornitore avrà il diritto di chiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o di gas per morosità, decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento, e comunque non prima di - 25 giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora per i punti di fornitura di energia elettrica in bassa tensione, - 40 giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora per i punti di fornitura di energia elettrica in media tensione, - 40 giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora per i punti di fornitura di gas.14.6 Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il Distributore locale prima di procedere alla sospensione della somministrazione dovrà comunque effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Tale riduzione è effettuata dal Distributore locale per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, la fornitura sarà automaticamente sospesa. Nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della fornitura, il Fornitore potrà richiedere al Distributore locale l'interruzione fisica con blocco dell'alimentazione del punto di fornitura. 14.7 In caso di violazione dei termini di cui sopra, verranno riconosciuti al Cliente Finale gli indennizzi automatici di cui al TIMOE e smi e nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. 14.8 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti dei "Clienti finali non disalimentabili" come previsto dal TIMOE e dalle altre norme in materia. In tal caso il Fornitore, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto, avrà facoltà di risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai PdP interessati e provvederà a trasferire essi nel contratto di dispacciamento del fornitore del mercato regolamentato di riferimento. In ogni caso di risoluzione del Contratto per morosità del Cliente, il Fornitore avrà diritto al versamento degli interessi di mora come determinati al precedente articolo, oltre al maggior danno. 14.9 Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Distributore la riattivazione della fornitura solo ed esclusivamente in seguito al pagamento integrale degli importi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, dei costi di sospensione e riattivazione di cui sopra, nonché degli importi portati da fatture eventualmente scadute successivamente all'inoltro della comunicazione stessa, anche se ivi non riportati. 14.10 Limitatamente alla fornitura di gas naturale, il suddetto termine di sospensione non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica al Cliente della costituzione in mora con preavviso di distacco fornitura. In caso di morosità del Cliente, il Fornitore ha il diritto di richiedere al Distributore competente, la chiusura del punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità. In caso di misuratore inaccessibile, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 34.2 d-bis del TIVG e s.m., il Cliente finale è tenuto a consentire all'impresa di distribuzione l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura, al fine di effettuare la disalimentazione del punto di riconsegna. Tale diritto può essere esercitato qualora siano decorsi almeno 3 giorni lavorativi, dalla scadenza del termine di pagamento da parte del Cliente. In caso di risoluzione contrattuale per morosità, avvenuta per impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, qualora l'Impresa Distributrice ne facesse richiesta, il Venditore dovrà trasmetterle: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; iii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente; iv) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. 14.11 Nel caso in cui non fosse possibile procedere all'interruzione della fornitura, il Fornitore attiverà tutte le procedure necessarie per la cessazione amministrativa per morosità della fornitura ai sensi degli articoli 17 e 18 del TIMG e smi. In ogni caso, il Contratto sarà da considerarsi risolto di diritto. 14.12 In caso di violazione dei termini di cui sopra, verranno riconosciuti al Cliente Finale gli indennizzi automatici di cui al TIMG e smi. 14.13 Tutti i costi relativi all'interruzione/sospensione/riattivazione/cessazione della fornitura di Energia elettrica e/o gas saranno addebitati al cliente finale nella prima fattura utile. Il Fornitore avrà quindi diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dalla normativa e quantificato dai distributori locali, oltre al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento, eventuali costi sostenuti per l'insoluto e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito.

coi termini previsti dall'art. 27 bis della deliberazione 138/04 e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza; b) il contratto di fornitura di Energia Elettrica continuerà a essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia.

Art. 19 Risoluzione espressa del contratto e diritto di recesso del Fornitore

19.1 Oltre che nei casi previsti nei vari articoli del presente contratto, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi uno dei seguenti eventi: a) manomissione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica e/o del gas naturale o appropriazione fraudolenta di energia elettrica e/o gas naturale; b) utilizzo degli impianti e/o dell'energia elettrica e/o del gas naturale in modo non conforme al Contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d'uso entro il termine assegnato dal Fornitore mediante raccomandata A/R o Pec; c) realizzazione e/o manutenzione degli impianti interni del Cliente in maniera non conforme alla normativa vigente e/o costituenti pericolo per l'incolumità pubblica; d) mancato pagamento dell'insoluto che ha determinato la sospensione della fornitura per morosità di cui ai precedenti articoli; e) impedimento o mancato consenso all'accesso ai tecnici dei rispettivi Distributori ai gruppi di misura che causi l'impossibilità da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura; f) mancata costituzione, ricostituzione, integrazione o reintegrazione della Garanzia ove richiesta; g) rivendita o più in generale cessione, anche solo di fatto, dell'energia elettrica e/o del gas a terzi da parte del Cliente in qualsivoglia modo o forma; h) cessione del Contratto in qualsivoglia forma o modalità a terzi, anche di fatto, da parte del Cliente in assenza di autorizzazione scritta del Fornitore; i) comunicazione di informazioni, dati, letture o misure non veritieri o mendaci da parte del Cliente al Fornitore; j) mancata comunicazione da parte del Cliente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal momento in cui si è verificato l'evento, di cambiamento di denominazione o ragione sociale, cessazione o trasferimento del Cliente, trasferimento o cessazione d'azienda e simili; k) qualora venga revocata la procedura SDD, se richiesta in forma obbligatoria nelle CTE (salvo nel caso in cui il Fornitore abbia fatturato l'importo a titolo di deposito cauzionale); l) mancata comunicazione dei profili di consumo per i punti di prelievo (POD); m) interruzione o sospensione dell'attività produttiva.

19.2 Le Parti convengono che il Contratto di fornitura è sottoposto ai sensi dell'articolo 1353 c.c. alle condizioni risolutive sottoelencate poste nell'interesse esclusivo del Fornitore. Pertanto all'avverarsi di anche una sola delle condizioni risolutive di seguito elencate, il Contratto, fermo il disposto dell'articolo 1360 c.c., comma II, e fatta salva la facoltà in capo al Fornitore di rinunziarvi, sarà risolto a seguito di/del/dell': a) inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del/i suo/i legale/i rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento Sepa Direct Debit (ove previsto); b) iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di conferimento dei poteri all'organo amministrativo o suo delegato al fine di proporre domanda di concordato preventivo ai sensi della Legge fallimentare; c) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute al Fornitore; esito negativo della verifica dell'affidabilità del Cliente; d) insussistenza o venire meno, in relazione ad uno

o più Pod/Pdr, dei requisiti previsti nelle condizioni economiche o in altre parti del presente Contratto; e) notificazione

o comunicazione al Fornitore in qualsivoglia forma di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale con altri fornitori o con il Distributore o con il trasportatore; f) impossibilità, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e del comma primo del presente articolo, da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura ai sensi del così come previsto dal TIMOE e/o dal TIMG; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica o gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente; h) non conformità alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti degli impianti di regolazione e misura del gas; violazione, se il Cliente è proprietario dell'impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; i) inefficacia, anche parziale, ovvero risoluzione di anche solo uno dei Contratti di Dispacciamento e/o Distribuzione di energia elettrica ovvero inefficacia, anche parziale, o risoluzione di anche solo uno dei Contratti di Trasporto e/o Distribuzione di gas per cause non imputabili al Fornitore; j) interruzione o sospensione dell'attività produttiva per un periodo superiore a 3 (tre) mesi; k) permanere di cause di forza maggiore per un periodo superiore a 3 (tre) mesi senza che le parti siano riuscite a trovare un accordo per la prosecuzione della fornitura. 19.3 In caso di risoluzione del Contratto per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore o dei suoi aventi causa. 19.4 In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per colpa del Cliente o inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, il Fornitore avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura dell'energia elettrica e/o gas naturale in base al Contratto, comprese le spese e gli interessi di mora nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, eventuali penali contrattualmente previste, e sempre fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno. 19.5 Inoltre è facoltà del Fornitore risolvere automaticamente su semplice dichiarazione, il presente Contratto qualora vi sia inadempimento del Cliente all'obbligo del pagamento protrattosi per oltre 15 giorni dalla scadenza della fattura come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. 19.4 Il Cliente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. mediante dichiarazione

inviata a mezzo PEC o raccomandata a/r, in caso di impossibilità di procedere alla consegna di gas naturale e/o di energia elettrica in conseguenza di eventi causati da colpa del Distributore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore. 19.5 In caso di risoluzione del Contratto, l'attivazione del Servizio di Ultima Istanza sarà onere dell'Impresa di Distribuzione.

Art. 20 Comunicazioni e reclami: canali di contatto

20.1 Il Fornitore, con sede legale in Via Cesario Console, 3 80132 Napoli(Na) e Sede operativa c/a Falansterio Community Hub – Via Antiniana,65 – 80078 Pozzuoli NA, sito internet : www.switchlucegas.it, rende disponibile sul proprio sito web la modulistica per reclami e richieste, nonché tutti i canali di contatto disponibili. 20.2 È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare al Fornitore un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga: i) nome e cognome; ii) indirizzo di fornitura; iii) indirizzo postale (se diverso da quello di somministrazione) o telematico ed il codice di identificazione riportato nelle CTE e nella proposta di contratto; iv) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e/o il numero del punto di riconsegna (PDR); v) una breve descrizione dei fatti contestati.

20.3 I reclami eventualmente inviati ai sensi del precedente art. 20.2 ed ogni altra comunicazione ai sensi del Contratto dovranno essere inviati dal Cliente al Fornitore a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo (ovvero al diverso indirizzo e con le diverse modalità che potranno essere comunicate dal Fornitore sul proprio sitoweb): Switch Luce & Gas S.r.l. – Via Cesario Console, 3 80132 Napoli(Na), ovvero all'indirizzo PEC: switchlucegas@pec.it, oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo : assistenza@switchlucegas.it; oppure contattando gli uffici ai numeri tel.: 0287360569 - fax: 08119750215. Per qualsiasi altro tipo di comunicazione sono inoltre disposizione del cliente i seguenti indirizzi: documenti@switchlucegas.it; quietanzapagamento@switchlucegas.it; oppure canale whatsapp numero: 3804652947, oppure è possibile contattare gli uffici dal servizio clienti aperto Lun./Ven. ore 9:00/18:00 – e Sab. ore 10:00/14:00 ai numeri di telefono 0287360569 fax: 08119750215. 20.4 Qualsiasi comunicazione che il Fornitore dovrà comunicare al Cliente ai sensi del Contratto, sarà inviata all'indirizzo indicato nella proposta di Contratto, ovvero al diverso indirizzo che potrà essere comunicato al Fornitore con le modalità di cui alla precedente punto. 20.5 Il Cliente, dopo aver inviato formale reclamo al Fornitore, e solo in caso di mancata e/o insoddisfacente risposta, potrà ricorrere al Servizio di conciliazione "Clienti Energia" gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere. Per ulteriori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile consultare il sito <https://www.arera.it/> nell'apposita sezione Servizio Conciliazioni. In alternativa al predetto servizio di conciliazione, il Cliente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, potrà attivare una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie (ADR) a sua scelta, prima di adire ad eventuali azioni giudiziarie.

Art. 21 Legge applicabile e foro competente

21.1 La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana. 21.2 Per i contratti conclusi con i clienti per ogni controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, non risolta con l'accordo diretto tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli. Qualora la controversia insorga tra il Fornitore e il Cliente finale, rientrando nella definizione di Consumatore, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo di quest'ultimo. 21.3 Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le delibere ARERA sul sito internet dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

22.1 Il trattamento dei dati personali del Cliente da parte del Fornitore, Switch Luce & Gas srl, Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2002 e s.m.i. (Codice Privacy). Le parti dichiarano e garantiscono di trattare i dati personali unicamente per le finalità strettamente connesse e funzionali all'esecuzione del presente contratto di rivendita di energia elettrica e Gas, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia di protezione dei dati personali. I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti, o per ulteriori periodi richiesti dalle normative applicabili.